

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.3 - SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Approvato con deliberazione di Giunta regionale del 23 dicembre 2016, n. 2546, pubblicata sul BUR 11 gennaio 2017, n. 2

Modificato con:

- *deliberazione di Giunta regionale del 29 settembre 2017, n. 1847*
- *deliberazione di Giunta regionale del 24 agosto 2018, n. 1586*
- *deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2018, n. 1797*

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Definizioni
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 Operazioni ammissibili
- Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 11 Operazioni non ammissibili
- Articolo 12 Costi ammissibili
- Articolo 13 Costi non ammissibili
- Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 15 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 16 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 17 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 18 Progetto di sviluppo di nuovi prodotti
- Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 21 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 22 Avvio e conclusione
- Articolo 23 Proroghe
- Articolo 24 Varianti sostanziali

Articolo 25 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 27 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 28 Liquidazione in acconto del sostegno

Articolo 29 Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 30 Stabilità delle operazioni

Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 32 Divieto di pluricontribuzione

Articolo 33 Impegni essenziali

Articolo 34 Impegni accessori

Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 36 Errori palesi

Articolo 37 Revoca del sostegno

Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 39 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Disposizione di rinvio

Articolo 41 Trattamento dei dati personali

Articolo 42 Rinvio dinamico

Articolo 43 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A) AREE SVANTAGGIATE

Allegato B) SCHEMA DI DOMANDA

Allegato C) DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE

Allegato D) DICHIARAZIONE DE MINIMIS

Allegato E) CRITERI DI SELEZIONE

Allegato F) MODALITA' DI CONTROLLO IMPEGNI ESSENZIALI E ACCESSORI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di attuazione con accesso individuale della tipologia di intervento 6.4.3 "Sviluppo di nuovi prodotti", prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, di cui al decreto del Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 141 (regolamento di attuazione).

2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verso attività collegate e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento della competitività, il consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio e il coinvolgimento dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. L'intervento ha, dunque, l'obiettivo di incentivare lo sviluppo e la produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La base di partenza deve prevedere l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate in tutte le aree della regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) la Struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
- b) l'Ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 4 Definizioni

1. Giovane agricoltore: il giovane che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, e secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1.1, è in possesso dei requisiti relativi all'età, alla competenza professionale ed è insediato per la prima volta come capo azienda da non oltre cinque anni.
2. Nuovo prodotto: prodotto che non rientra nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto che rientra nell'allegato I al Trattato interamente di origine aziendale.
3. Zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013: aree svantaggiate di cui all'ALLEGATO A).

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 900.000,00 (novecentomila/00) di spesa pubblica, di cui la quota FEASR è pari a euro 388.080,00 (trecentottantottomilazeroottanta/00).
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 21, entro la data di validità della stessa.

Articolo 6 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 21, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1 il beneficiario presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari sono le imprese agricole individuali o societarie che propongono interventi finalizzati allo sviluppo di prodotti che non rientrano nell'allegato I del Trattato.
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nella sezione impresa agricola, fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
 - b) sono imprese non in difficoltà, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del Regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento medesimo.
3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente.
3. Gli aiuti *de minimis* di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2.
4. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
 - a) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
 - b) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
 - c) beneficiari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 50% del costo ritenuto ammissibile;
 - d) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): 40% del costo ritenuto ammissibile;
 - e) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU : 50% del costo ritenuto ammissibile.
5. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 20.

Articolo 9 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni riguardanti attività di produzione, lavorazione e trasformazione funzionali allo sviluppo di un nuovo prodotto, come di seguito elencate:
 - a) realizzazione di impianti, acquisto di nuove attrezzature, macchinari e dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti;
 - b) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali strettamente funzionali all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti oggetto del progetto;
 - c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile;

- d) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
- 1) software;
 - 2) creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
 - 3) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Articolo 10 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ammissibili le operazioni:
 - a) interamente realizzate in Friuli Venezia Giulia;
 - b) finalizzate alla diversificazione delle attività aziendali verso lo sviluppo di prodotti che non rientrano nell'allegato I ma la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.
2. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 11 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) acquisto di terreni;
 - b) manutenzione ordinaria;
 - c) che prevedono lo sviluppo di prodotti compresi nell'allegato I al Trattato;
 - d) inerenti allo sviluppo di prodotti che non prevedono l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo interamente di provenienza dell'azienda;
 - e) acquisto di animali;
 - f) di impianto di piante annuali;
 - g) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
 - h) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate.
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 12 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i costi:
 - a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
 - c) pertinenti rispetto all'operazione finanziata.
2. In fase di istruttoria delle domande di pagamento, i costi sostenuti verranno ammessi se:
 - a) direttamente imputabili all'operazione finanziata;
 - b) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
 - c) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;

- d) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
3. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di beni mobili e immobili;
 - costruzione, ampliamento, adeguamento e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o porzioni di fabbricati strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, anche con eventuale miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi;
 - acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature, funzionali allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fidejussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
 - analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
 - interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.
4. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:
- è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
 - è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
 - costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
 - il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
 - l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 - l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
5. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 4 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata. Qualora il fabbricato comprenda locali eccedenti le oggettive necessità connesse allo sviluppo del nuovo prodotto, il costo richiesto sarà proporzionalmente ridotto.
6. A dimostrazione delle condizioni di cui al comma 4, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
- l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per le condizioni di cui alle lettere d) ed e);
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la condizione di cui alla lettera f);
 - una relazione che dettagli il rispetto delle condizioni di cui al comma 4 lettere a), b) e c).
7. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
8. Il costo ammissibile del leasing è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
9. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Articolo 13 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 non sono considerati ammissibili:
- i costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione primaria;
 - i costi sostenuti in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
 - i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;

- d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo;
- g) l'acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve, cioè che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- l) l'acquisto di animali;
- m) gli interessi passivi;
- n) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- o) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- p) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Articolo 14 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno sono congrui e ragionevoli. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene:

- a) per investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, mediante la presentazione di progetti definitivi corredati da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici;
- b) per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
- c) per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di:
 - 1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura;
 - 2) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
- d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e in caso di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) in caso di spese generali e di investimenti in beni immateriali di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d), e) e f) in assenza degli elenchi di cui alla lettera a), mediante la presentazione di:
 - 1) almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o progetto e sui costi previsti;

2) nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione, la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo:

- a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
- b) la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Articolo 15 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione europea, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al Regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al Regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al Regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando e fino al 31 marzo 2017, secondo una delle seguenti modalità:

- a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda corredata degli allegati di cui all'articolo 17 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it;
- b) in caso di mancato funzionamento del SIAN, debitamente comprovato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello allegato B) e corredata della documentazione di cui all'articolo 17; entro il 31 maggio 2017 riproduce la domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN, secondo le modalità indicate alla lettera a).

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto, comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.

6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

7. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.

8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

9. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione da allegare alla domanda di sostegno è la seguente:

- a) copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
- b) progetto di sviluppo di nuovi prodotti con i contenuti di cui all'articolo 18;

- c) copia di eventuali certificazioni volontarie;
- d) copia di eventuali disciplinari interni di produzione;
- e) eventuale dichiarazione sul possesso del requisito di giovane agricoltore (ALLEGATO C);
- f) eventuale dichiarazione relativa all'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile;
- g) nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati, attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- h) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di *de minimis* nel triennio come da modello (ALLEGATO D);
- i) eventuale attestazione di adesione a regimi di qualità indicati all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- j) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - 1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure;
 - 2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - 3) ove necessaria valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
- k) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:
 - 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento, fanno eccezione le caparre confirmatorie soggette a restituzione finale;
 - 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica. Tale attestazione deve evidenziare gli elementi di non conformità, qualora sussistano, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
 - 3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- l) documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:
 - 1) dichiarazione sostituiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto allegato, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali;
 - 2) copia delle mappe catastali e individuazione delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 - 3) copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000, con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
 - 4) dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato indipendente o progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario regionale dei lavori agricoli, per i miglioramenti fondiari;
 - 5) nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato indipendente o progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
 - 6) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
 - 7) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;

m) documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici e beni immateriali:

- 1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;
- 2) una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
- 3) per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- 4) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

n) documentazione relativa a spese generali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari:

- 1) sulla base di almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
- 2) ove non sia possibile disporre di tre preventivi, un tecnico qualificato indipendente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi analoghi e allega una relazione descrittiva;
- 3) la relazione descrive in dettaglio gli investimenti programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio.

2. Il progetto di sviluppo di nuovi prodotti di cui al comma 1, lettera b), è allegato alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità.

Articolo 18 Progetto di sviluppo di nuovi prodotti

1. Il progetto di sviluppo di nuovi prodotti contiene:
 - a) una descrizione delle attività che si intendono sviluppare, evidenziando:
 - 1) la situazione aziendale di partenza;
 - 2) il fabbisogno e l'opportunità di sviluppo per l'azienda;
 - 3) il prodotto che si intende ottenere, le materie prime di partenza, l'origine aziendale o extraaziendale delle stesse e le relative percentuali previste;
 - 4) le modalità di realizzazione a livello aziendale;
 - b) una descrizione degli obiettivi del progetto, con particolare riguardo all'incentivazione dello sviluppo e della produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato e delle ricadute economiche a livello aziendale.
2. Il beneficiario presenta, in allegato alla domanda di pagamento del saldo, una relazione conclusiva con evidenza degli obiettivi conseguiti in relazione allo sviluppo del nuovo prodotto.

Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità

1. Il sostegno è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 21, vengono applicati i criteri di selezione descritti nell'ALLEGATO E).
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 24 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità al beneficiario più giovane e, in caso di ulteriore parità, è data priorità alla domanda con costo ammesso inferiore.

Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
 - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
 - b) il rispetto del massimale *de minimis*;
 - c) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - d) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
 - e) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
 - f) le dichiarazioni sulla presenza di effetti negativi sull'ambiente.
2. L'Ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il provvedimento di concessione specifica che il sostegno è concesso a titolo *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352, di data 24 dicembre 2013.
5. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 6, anche in deroga al limite dei centoventi giorni di cui al comma 1.

Articolo 21 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
3. L'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 22 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per acquisto di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;
 - b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
 - c) per operazioni in beni mobili o immateriali, la data dell'ordine, della conferma di acquisto, oppure del documento di trasporto, della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 23, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione medesimo:
 - a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;
 - b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
 - c) ventiquattro mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro.

Articolo 23 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro trenta giorni dall'evento, per:
 - a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1306/2013;
 - b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:
 - a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
 - b) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammessa sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
 - c) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.
3. L'Ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

Articolo 24 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
 - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) ~~la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata¹;~~
 - d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto

¹ Lettera soppressa con DGR 1797/2018

- salvo quanto disposto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento ed il 30 per cento;
- e) ~~le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria²;~~
- f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d, e) ed f);
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento³.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della stessa⁴.
5. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:
- a) valuta:
- 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 19, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
- b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del PSR le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario, fatti salvi i casi di cui all'articolo 38 del presente bando e all'articolo 13 del regolamento di attuazione;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30% indicata⁵.
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

² Lettera soppressa con DGR 1797/2018

³ Comma modificato con DGR 1797/2018

⁴ Comma sostituito con DGR 1797/2018

⁵ Lettera modificata con DGR 1797/2018

Articolo 25 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:

a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:

- 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
- 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
- 3) della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato⁶.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento⁷.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d), e) ed f);

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.

5. L'Ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:

- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del PSR le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
- b) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- c) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.

6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 12 in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) Carta di credito o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi

⁶ Comma modificato con DGR 1797/2018

⁷ Comma modificato con DGR 1797/2018

- pagamenti tramite carte prepagate;
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) che " la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tipologia di intervento 6.4.3" ovvero dicitura equipollente che permetta di risalire inequivocabilmente all'intervento previsto dal PSR.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario⁸.

Articolo 27 Liquidazione dell'anticipo del sostegno⁹

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
 - b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:
 - 1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;
 - 2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto, della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi.
3. L'Ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
 - a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
 - c) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 702/2014.
4. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della legge regionale 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti anche ai sensi del comma 4 l'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dal

⁸ Comma modificato con DGR 1586/2018

⁹ Articolo modificato con DGR 1847/2017.

ricevimento della domanda di pagamento, svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'Organismo pagatore la liquidazione, indicando, per ciascuna di esse, l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

6. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:

a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;

b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.

9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

10. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 28 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di uno o due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il cinquanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

b) dopo aver sostenuto almeno l'ottanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la seguente documentazione, in funzione dell'operazione da realizzare:

a) copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di fabbricati, se non già pervenuta;

b) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;

c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale;

d) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;

e) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;

f) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;

g) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:

1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;

2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;

3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti, coerente con la documentazione prodotta in acconto;

4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;

h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.

5. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
 - i pagamenti effettuati;
 - la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
 - il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 32;
 - che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 702/2014;
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
 - l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5, l'Ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - preventivati in domanda di sostegno;
 - imputabili all'operazione finanziata e che vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione superi di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo l'esame di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l'Ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
 - predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR.
13. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla Struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione

predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 29 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la seguente documentazione :

- a) copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati, se non già pervenuta;
 - b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - e) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - f) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
 - g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
 - h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
 - i) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - j) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
 - k) per impianti tecnologici: copia delle certificazioni di conformità;
 - l) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
 - m) per operazioni per le quali il richiedente ha richiesto i punteggi relativi alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013, conferma del possesso della certificazione redatta dall'Ente certificatore;
 - n) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi:
 - 1) descrizione dell'operazione realizzata con evidenza degli obiettivi conseguiti in relazione allo sviluppo del nuovo prodotto;
 - 2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - 4) dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
 - o) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
2. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - d) l'avvenuta completa attuazione delle operazioni previste in domanda di sostegno;
 - e) i pagamenti effettuati;
 - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 32;
 - i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 702/2014;
3. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi

dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 6;
- b) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'Ufficio attuatore verifica che i costi siano:

- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
- b) preventivati in domanda di sostegno;
- c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
- d) pertinenti all'operazione realizzata;
- e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 28, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

Articolo 30 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario di domande di sostegno, di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000,00, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'Ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile dal Servizio responsabile e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 32 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 1306/2013 e dall'articolo 48 Del regolamento (UE) 809/2014.

Articolo 33 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e *de minimis*.

3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato F) del presente bando.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 34 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 36 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a), anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 37 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni e in conformità con la legge regionale 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 39 Controlli ex post

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 33 e 34, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione del PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 approvato con DPR n. 0141/Pres del 7 luglio 2016.

Articolo 41 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Articolo 42 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 43 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio competitività sistema agro alimentare telefono 0432 555701 (dott. Luca Riva), 0432 555372 (dott.ssa Lucina Compassi) o 0432 555216 (P.O. dott. Romeo Cuzzit), email competitivita@regione.fvg.it PEC competitivita@certregione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Allegato A) (riferimento articolo 4 del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.3 - Sviluppo di nuovi prodotti)

AREE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013

Le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2015 sono le zone montane sotto elencate. Per le zone parzialmente montane (con P indicata a fianco del Comune) le rispettive zone di vincolo sono delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n.33/2002, rinvenibili al seguente link: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Resiutta
Ampezzo	Ligosullo	Rigolato
Arta Terme	Lusevera	San Leonardo
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Attimis	Malborghetto Valbruna	Sauris
Bordano	Moggio Udinese	Savogna
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Corneglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzona
Forni di Sopra	Ravaschetto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco		
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montebelluna	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

ALLEGATO B) (riferimento articolo 16 del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.3 - Sviluppo di nuovi prodotti)
SCHEMA DI DOMANDA

 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Alla
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
 Servizio sviluppo comparto agricolo
 Via Sabbadini, 31
 33100 UDINE

Trasmessa mediante PEC a
 sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

 Il sottoscritto¹⁰:

Cognome			Nome		
Data di nascita			Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di		Prov.
Codice fiscale					

 in qualità di legale rappresentante dell'azienda¹¹

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA			
Cognome o Ragione sociale			Nome		
Residenza o sede legale in			Comune di		Prov.
Telefono			Cellulare		
Indirizzo email					
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC					

- chiede di accedere alla tipologia di intervento 6.4.3 "Sviluppo di nuovi prodotti" di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando.

A tale fine dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere _____¹² (costituito o aggiornato) e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

¹⁰ Tutti i campi devono essere compilati

¹¹ Tutti i campi devono essere compilati

¹² specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale

2. che l'azienda è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso al tipo di intervento 6.4.3 del PSR 2014-2020;
3. che l'azienda non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014;
4. che si prevede la realizzazione di interventi, finalizzati allo sviluppo di un nuovo prodotto consistente in _____¹³
5. che il costo totale dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno risulta articolato nei seguenti interventi:

Descrizione interventi riferimento a operazioni ammissibili di cui all'articolo 10	
	Importo al netto dell'IVA
realizzazione di impianti, acquisto di nuove attrezzature, macchinari e dotazione necessaria allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti	
acquisto, realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali strettamente funzionali all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti individuati;	
spese generali collegate alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro il limite del 10% del costo ammissibile	
acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra: -software; -creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche; - acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.	
COSTO TOTALE	

6. di essere a conoscenza:
 - di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla tipologia di intervento 6.4.3;
 - che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 18;
 - che, a pena di inammissibilità, la presente domanda semplificata dovrà essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 17;
 - che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare deve essere confermato in sede di presentazione della domanda sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
 - che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati al più tardi entro tre mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto;
 - che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;
 7. alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione:
 - a) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ¹⁴
 - b) progetto di sviluppo di nuovi prodotti ¹⁵
 - c) eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria.
 - d) la restante documentazione prevista dall'articolo 18

¹³ Specificare il/i tipo/i di prodotto/i che si intende ottenere

¹⁴ La mancanza del documento provoca l'inammissibilità della domanda di sostegno

¹⁵ La mancanza del progetto provoca l'inammissibilità della domanda di sostegno

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Luogo e data

.....

Firma del richiedente

.....

Allegato C (riferimento articolo 17 del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.3 - Sviluppo di nuovi prodotti)
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA

DICHIARA

di essere in possesso del requisito di giovane agricoltore in quanto:

1) alla data di presentazione della domanda di sostegno ha un'età compresa tra diciotto anni compiuti e non superiore a quarant'anni;

2) si è insediato¹⁶ in data _____ in qualità di capo dell'azienda assumendo per la prima volta la responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di:

a) titolare di un'impresa agricola individuale *oppure*

b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola *oppure*

c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria *oppure*

d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;

3) possiede adeguate qualifiche e competenze professionali in campo agricolo, comprovate da diploma/attestato di¹⁷
_____ di data _____ conseguito presso _____
_____.

Luogo e data

Firma del richiedente

.....

.....

¹⁶ L'insediamento avviene nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; l'inizio dell'insediamento coincide:

a) con la data di apertura di partita I.V.A. agricola per le aziende individuali;

b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.

¹⁷ a) titolo di studio di perito agrario o agrotecnico oppure un diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario o titolo equipollente;

b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.

Allegato D) (riferimento articolo 17 del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.3 - Sviluppo di nuovi prodotti)
DICHIARAZIONE DE MINIMIS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare/legale rappresentante

(nome e cognome)

dell'impresa

(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

con sede legale in

(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

codice fiscale/partita IVA

per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352 del 24.12.2013)

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore della pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i servizi di interesse economico generale (SIEG)

- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione (Allegato I)

- consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa¹⁸

(barrare la casella che interessa)

che l'impresa non è collegata, direttamente o indirettamente, con altre imprese

¹⁸ Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

ovvero

che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

a) impresa

_____ (denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

_____ (via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

b) impresa

_____ (denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

_____ (via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

c) impresa

_____ (denominazione come risultante da certificato della CCIAA)

sede legale

_____ (via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)

partita IVA

Sezione B – Rispetto del massimale

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il _____

e termina il _____

- (barrare la casella che interessa)

che **all'impresa "unica"**¹⁹ richiedente **NON E' STATO CONCESSO** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **alcun aiuto «de**

¹⁹ Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda²⁰

ovvero

che **all'impresa "unica"**² richiedente **SONO STATI CONCESSI** in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **i seguenti aiuti «de minimis»,** tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda³:

Denominaz. impresa ²¹	Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Reg. UE de minimis ²²	Importo aiuto concesso	Importo aiuto liquidato a saldo ²³
TOTALE						

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa²⁴

- (barrare la casella che interessa)

che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento de minimis

ovvero

²⁰ Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

²¹ Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.

²² Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).

²³ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi

Luogo e data

Firma del titolare/legale rappresentante²⁵

²⁵ Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

Allegato E) (riferimento articolo 19 del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.3 - Sviluppo di nuovi prodotti)

CRITERI DI SELEZIONE

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del richiedente	Età: aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	Non cumulabili tra loro	10	Il punteggio è assegnato se il capo azienda ha un'età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
	Età: aziende/Imprese con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane. In caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di giovani.		7	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante ha età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. In caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di giovani.

	Genere: aziende/Imprese con titolare di genere femminile o in caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di genere femminile.	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono di genere femminile. In caso di società di persone o cooperative almeno il 50% dei soci sono di genere femminile. Nel caso di società di capitale la maggioranza del capital è detenuto da soci di genere femminile.
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra loro	11	Il punteggio è assegnato se la prevalenza dell'operazione, in termini di costo, è realizzata all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		6	
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		4	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del nuovo prodotto	Utilizzo di materie prime di produzione aziendale in percentuale compresa tra il 75% e il 100%.	Non cumulabili fra loro	30	Il punteggio è in funzione della percentuale di materie prima di produzione aziendale utilizzata
	Utilizzo di materie prime di produzione aziendale in percentuale compresa tra il 50,01% e il 75% non		20	

	compreso.			
	Presenza presso la sede aziendale di un punto vendita o di somministrazione del prodotto oggetto della domanda di sostegno.	Cumulabile con criterio precedente	10	Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di sostegno presso la sede aziendale è presente un punto vendita o di somministrazione del prodotto oggetto della domanda di sostegno.

POSITIVE RICADUTE IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA

Descrizione criterio*	Modalità di applicazione in funzione della pertinenza dell'intervento previsto nel Piano aziendale	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale	Recupero o ristrutturazione di immobili esistenti.	Cumulabili	3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione senza aumento della superficie. Il punteggio non è assegnato se l'operazione prevede anche la realizzazione di nuovi fabbricati o l'ampliamento di fabbricati esistenti.
	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili		7	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di

				pagamento a saldo.
	<p>Le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia</p>		3	<p>Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.</p>
	<p>Possesso da parte dell'azienda richiedente di certificazione ISO 14001 - sistema di gestione ambientale o EMAS o altra certificazione ambientale.</p>		4	<p>Il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.</p>

METODI E PRATICHE DI PRODUZIONE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del regime di	Cumulabilità	Punteggio	
----------------------	--	--------------	-----------	--

	qualità/certificazione			
Metodi e pratiche di produzione	L'azienda aderisce al regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Non cumulabili fra loro	15	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al sistema di produzione biologico (anche se in fase di conversione) per la superficie prevalente dalla SAU alla data della presentazione della domanda di sostegno. L'adesione al sistema di produzione biologica deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
	L'azienda aderisce ai regimi di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013; marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.		10	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al regime di qualità alla data della presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
	L'azienda aderisce alle seguenti certificazioni volontarie: - Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; - Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; - ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); - ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system	Cumulabile con criteri precedenti	5	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

	<p>design and implementation" - Rintracciabilità di filiera;</p> <ul style="list-style-type: none"> - FSSC 22000 - Food Safety Systems; - BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; - IFS - International Food Standard; - GLOBALGAP (ex EUREPGAP). 			
--	---	--	--	--

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio è data priorità al beneficiario più giovane

In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda con costo previsto inferiore.

PUNTEGGIO MASSIMO	100
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	24

Allegato F) (riferimento articolo 33 del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.3 - Sviluppo di nuovi prodotti)

MODALITA' DI CONTROLLO IMPEGNI ESSENZIALI E ACCESSORI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	d	Bando – art.24 varianti sostanziali e art 33 Impegni essenziali
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e “de minimis”		X	d	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

<p>Legenda</p> <p>d = controllo su base documentale</p>
--

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Interventi 6.4.3	Azione	Rif. a.1
---------------------------	-----------------------	--------	------------------	--------	----------

Descrizione impegno	Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno , superiore al 30%						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando – art.24 varianti sostanziali e art 33 Impegni essenziali						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Interventi 6.4.3	Azione	Rif. a.2		
Descrizione impegno	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipologia di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione			Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti e le aliquote di sostegno.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda							
Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata							
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento							